



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N. 17689 DEL 12/12/2023

Servizio: Randagismo

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 56 del 12/12/2023

Oggetto: PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI RANDAGISMO – RICONOSCIMENTO N.5 COLONIE FELINE SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

RICHIAMATA la *Legge Regionale Puglia n. 2 del 7 febbraio 2020* recante <Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n.12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)> che al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute, il benessere e l'ambiente, promuove la prevenzione del randagismo, la protezione e la tutela degli animali e ne sancisce il diritto alla dignità di esseri viventi e il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannano ogni tipo di maltrattamento, compreso l'abbandono;

ATTESO che tra gli obiettivi di questa A.C. vi è quello di sensibilizzare la cittadinanza e far applicare la normativa a tutela dei gatti nonché garantire la tutela del benessere ed il controllo demografico e sanitario dei gatti liberi di competenza pubblica; ed a tal fine si rende opportuno individuare le aree idonee dove istituire le colonie feline e regolamentare le modalità di gestione dei punti di alimentazione, delle colonie feline regolarmente censite e della convivenza con i gatti;

VISTO l'*art.13* della citata legge regionale "*Protezione dei gatti*" in forza del quale:

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.
2. I comuni singoli o associati, in collaborazione con i servizi delle ASL, le associazioni di protezione e privati cittadini, provvedono a individuare gli areali di distribuzione delle colonie di felini al fine di conoscerne la consistenza e la dislocazione. Tale individuazione è propedeutica e consente la pianificazione degli interventi di controllo delle colonie di animali e la salvaguardia della territorialità dei medesimi.
3. Le colonie censite di felini possono essere gestite da associazioni di protezione animale o da singoli cittadini che ne curano la salute e le condizioni di sopravvivenza, previa richiesta al comune e d'intesa con i servizi veterinari delle ASL.
4. I gatti che vivono in libertà in colonie feline regolarmente censite sono sterilizzati a cura dei servizi veterinari della ASL territorialmente competente e reinseriti nel loro gruppo originario.
5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie necessarie al loro benessere ed è garantita dai gestori della colonia con il coordinamento dei servizi veterinari della ASL.
6. I soggetti che curano l'alimentazione e la gestione delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme di igiene pubblica e decoro urbano, evitando la dispersione degli alimenti e provvedendo alla pulizia dell'area.

CONSIDERATO che ai sensi della citata legge regionale per *colona felina* si intende un "gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo"; per *habitat di colonia felina* "qualsiasi territorio urbano o porzione di esso, pubblico o privato, edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi,

indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini”; per *responsabile di colonia felina* si intende persona fisica che si occupa delle cure e dell'alimentazione della colonia felina senza assumere le vesti di proprietario;

RICHIAMATA la *relazione prot. n.14510 del 17.10.2023* relativa al sopralluogo del 9.10.2023 della Polizia locale eseguito unitamente al dott. Madaro responsabile Veterinario ASL di Copertino (LE), attinente alle richieste di riconoscimento *colonie feline* di cui alle sotto indicate istanze proposte da privati cittadini:

- a) prot. gen. n.11419 del 9.8.2023, sig.ra B.D.;
- b) prot. gen. n.11420 del 9.8.2023, sig.ra C.G.;
- c) prot. gen. n.11422 del 9.8.2023, sig.ra D.F.;
- d) prot. gen. n. 11496 del 10.8.2023, sig. M.E.;
- e) prot. gen. n. 11671 del 17.8.2023, sig. M.F.;

PRESO ATTO delle conseguenti relazioni relative al sopralluogo del 9.10.2023 a firma del responsabile Veterinario ASL di Copertino (LE), relative al riconoscimento delle seguenti colonie feline così denominate:

<i>rif. prot. gen.</i>	<i>Localizzazione</i>	<i>denominazione</i>	<i>n. gatti</i>
prot. gen. n. 15315/2023	Via Bolzano n.10	MARY POPPINS	4
prot. gen. n. 15316/2023	Via Bosco località Panareo	PANAREO	7
prot. gen. n. 15317/2023	Via Martiri delle Foibe	FABIOLA	4
prot. gen. n. 15318/2023	Via Madonna di Fatima n.99	MADONNA DI FATIMA	4
prot. gen. n.15319/2023	Via Panareo n.16	BOSCO-PANAREO	18

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n.281 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

VISTO il Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali approvato con *deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 13.01.2020*;

VISTI inoltre:

- il *D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267* e s.m.i.;
- la *Legge 689/1981* e s.m.i.;
- il *DPR 320/54* recante “regolamento di Polizia Veterinaria”;
- la *Legge n. 189/2004* e le modifiche apportate all’*art. 727 del Codice Penale*;

DATO ATTO del parere favorevole del responsabile comunale del servizio randagismo, Comandante della Polizia locale dott. Massimiliano Leo, in qualità di istruttore del presente provvedimento;

ORDINA

1) di riconoscere le sotto indicate colonie feline in stato di libertà così come localizzate e denominate:

<i>localizzazione</i>	<i>denominazione</i>	<i>n. gatti</i>
Via Bolzano n.10	MARY POPPINS	4
Via Bosco località Panareo	PANAREO	7
Via Martiri delle Foibe	FABIOLA	4
Via Madonna di Fatima n.99	MADONNA DI FATIMA	4
Via Panareo n.16	BOSCO-PANAREO	18

2) di dare atto che i referenti delle stesse colonie sono indicati nelle relazioni del servizio veterinario ASL regolarmente notificate ai referenti ed acquisite ai protocolli generali n. 15315/2023, n. 15316/2023, n. 15317/2023, n. 15318/2023, n.15319/2023, da cui risulta che:

2.1) il Servizio Veterinario provvederà:

1. alla sterilizzazione dei gatti presso l' ambulatorio annesso al canile di Copertino nel periodo Novembre - Dicembre 2023;
2. alla identificazione dei soggetti sterilizzati con applicazione di *microchip* nella *regione laterale del collo sx* e ad *apicectomy auricolare dx*;
3. ad inserire in *anagrafe regionale* i gatti intestandoli al Comune di Veglie;

2.2) la sez. Copertino Ente Nazionale Protezione animali provvederà:

1. a *collaborare* con il Servizio Veterinario nelle operazioni di *sterilizzazione*;
2. a compilare un *registro* in cui vengono annotati: giorno di seduta operatoria, stato segnaletico dei gatti sterilizzati con relativi microchip inseriti.

2.3) i referenti delle colonie provvederanno:

1. ad occuparsi della *cura* e dell'*alimentazione* della colonia senza assumerne le vesti di proprietario;
2. alla *cattura* dei soggetti da sterilizzare (tenuti a digiuno per almeno 12 ore prima dell' intervento), previo accordo telefonico ogni lunedì con il Servizio Veterinario;
3. alla *degenza postoperatoria* dei soggetti sterilizzati in locali al chiuso per almeno 24 ore se maschi e 72 ore se femmine, vigilando nel contempo su eventuali problemi post-chirurgici;
4. a *reinserire* i gatti in libertà nel territorio della colonia dopo la ripresa post-operatoria;
5. a predisporre una *scheda* per ogni singolo gatto annotando stato segnaletico, chirurgie, malattie ecc.

3) i gatti liberi sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli, catturarli o allontanarli dal loro habitat; nel caso di episodi di accertato maltrattamento sono applicate le sanzioni previste con particolare riferimento alla *Legge Regionale n.2 del 7 febbraio 2020* e la *legge n.189/2004*;

4) è vietato a chiunque di ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura; è' inoltre vietato innalzare barriere o porre impedimenti di qualsiasi tipo che impediscano la libera circolazione dei gatti all'interno del loro habitat o possano costituire per gli stessi fonte di pericolo;

5) sull'intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato di offrire cibo a gatti liberi o lasciarne comunque a loro disposizione; chiunque intenda collaborare, anche solo per offerte di cibo, deve contattare l'ufficio di Polizia Locale per gli accordi;

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 sino ad euro 500,00 prevista dall'*art.7 bis co. 1 bis del D.Lgs n. 267/2000* e s.m.i., fatto salvo l'applicazione di eventuali altre specifiche norme sanzionatorie;

RENDE NOTO

Che a norma dell'*art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241*, avverso la presente ordinanza, in applicazione della *Legge 6 dicembre 1971, n. 1034*, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di competenza o entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'*art. 8 del D.P.R. 1199/71*.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e resa nota mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di Veglie e notificata, anche solo attraverso posta elettronica certificata:

- all'ASL/LE - Servizi Veterinari di Copertino;
- ai referenti delle colonie di cui al presente provvedimento;
- al Corpo di Polizia Locale di Veglie;
- alla locale Stazione dei Carabinieri.

Veglie, **12/12/2023**

IL SINDACO

F.TO Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.